

Associazione Magistratura San Marco 2013

Assemblea Straordinaria 1° convocazione Giovedì 6 giugno; 2°
convocazione Venerdì 8 giugno 2024

Ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto ;
- 2) Varie ed eventuali

IL Presidente *Cioli*, verificata la validità dell'assemblea che si riunisce in seconda convocazione (sono presenti numero 8 soci), propone la nomina del segretario Passetti a presiedere l'assemblea.

L'assemblea approva all'unanimità la proposta del Presidente.

Dopo l'insediamento, Passetti ringrazia i soci presenti e ricorda che all'ordine del giorno c'è la modifica dello statuto sociale.

Terminata la breve introduzione, Passetti chiama il Presidente a relazionare in merito all'ordine del giorno.

Il Presidente *Cioli* prende la parola e spiega la necessità di modificare lo Statuto associativo nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs 117/2017 illustrando ciò che contiene la disposizione.

A questo punto, Passetti interviene sollecitando interventi o domande e poi chiede l'approvazione della modifica allo statuto per alzata di mano.

La modifica allo statuto è approvata all'unanimità dai presenti.

Alle ore 23,15, Passetti dichiara chiusa la seduta e l'Assemblea è sciolta.

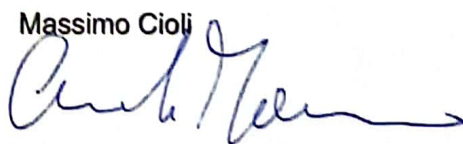
Il segretario

Passetti Adriano



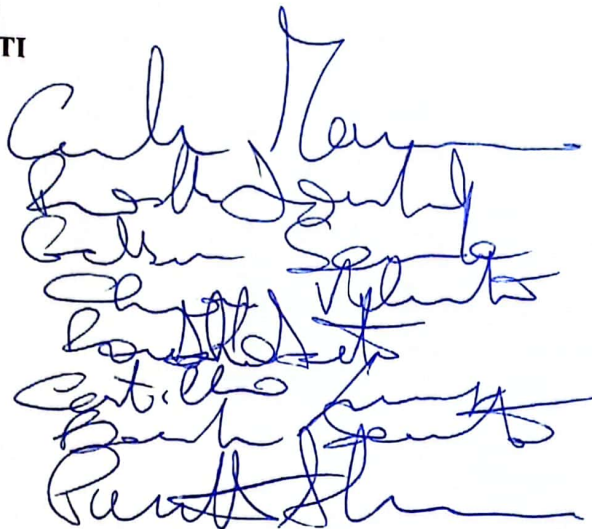
IL Presidente

Massimo Cioli



**NOMINATIVO
SOCI PRESENTI**

Cioli Massimo
Rosellini Jonathan
Gabbani Samuele
Chiarini Valentina
Romboli Roberta
Castiello Luigi
Brondi Samanta
Passetti Adriano

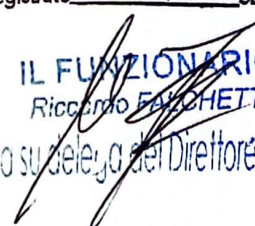


AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

11 GIU. 2024

Registrato 529 SERIE III

IL FUNZIONARIO
Riccardo FANCHETTI
Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO SOCIALE

ART. 1- E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "Magistratura San Marco 2013". La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di promozione sociale (in sigla APS) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more dell'istituzione dello stesso, nel Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Magistratura San Marco 2013" Associazione di promozione sociale", in sigla denominata. "Magistratura San Marco 2013 APS" La nuova denominazione, non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

ART. 2- L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pisa in Via F.lli Antoni 1 ed ha durata a tempo indeterminato. La variazione di sede legale nell'ambito dello stesso comune deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto. L'assemblea dei soci, con la propria delibera, ha la facoltà di aderire ad altre Associazioni od enti, autorizzare l'esercizio di attività commerciali qualora ciò sia funzionale al raggiungimento delle finalità associative.

ART. 3- L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4- -L'associazione è costituita per perseguimento senza scopo di lucro , di finalità civiche,solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale ,di attività di interesse generale.

Per il raggiungimento delle predette finalità eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche,o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
- formazione extra-scolastica , finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Tutte le suddette attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione , o conduzione di impianti strutture e locali ,propri o di terzi pubblici o privati ,anche in collaborazione con soggetti terzi , e la loro messa a disposizione / locazione ai propri soci , ai familiari , ai partecipanti ovvero altre associazioni che svolgono la medesima attività, ai rispettivi associati o partecipanti.

L'associazione , quindi , potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo nell'ambito dell'interesse generale : promozione e divulgazione delle Tradizioni Pisane e, nello specifico, essere di supporto e di sostegno per la Magistratura San Marco nell'ambito della manifestazione Gioco del Ponte e di tutte le attività ed iniziative collaterali di natura culturale, sociale ed aggregativa, volte alla promozione ed allo sviluppo della medesima manifestazione storica, della cultura del territorio e della coesione sociale, nonché al coinvolgimento ed alla preparazione dei partecipanti alla manifestazione medesima . Per il perseguimento del proprio fine sociale l'associazione può: -
Organizzare e realizzare, anche per conto terzi, manifestazioni,raduni,rassegne, concorsi sia nazionali che internazionali. - Realizzare iniziative pubblicistiche nei settori sopradetti, l'edizione e la

distribuzione di riveste , bollettini,notiziari . - Curare la comunicazione e la diffusione delle tradizioni storiche Pisane e del Gioco del Ponte attraverso i mezzi di comunicazione sociali e la rete , anche mediante la promozioni di propri siti e/o canali. - Collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive , con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini - Promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obbiettivi sociali - Promuovere attività didattiche per la formazione di una cultura del Gioco del Ponte e di sensibilità verso le Manifestazioni storiche , in collaborazione con gli Istituti scolastici e di formazione . - Gestire in proprio ed in partenariato con istituzioni pubbliche o privati impianti sportivi ove svolgere la propria attività promozionale - Promuovere la sottoscrizione di polizze di assicurazione inerenti all'attività associativa L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvata con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022

ART. 5- L'Associazione ha durata illimitata

ART. 6- il Patrimonio è costituito : - Dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti dei soci fondatori - Dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo in dotazione nonché da qualsiasi

contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità - Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio - Da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale così come previsto dall'articolo 8 comma 1 del D Lgs 117/

ART. 7- le entrate dell'associazione sono costituite : - Quote annuali degli Associati - Contributi degli associati - Eredità, donazioni e legati - Contributi dello stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari - Dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione - Da rimborsi derivanti da convenzione con Enti Pubblici sottoscritte a norma del Dlgs 117/2017 - Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali - Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, nonché da raccolte fondi organizzate nelle forme e secondo i limiti previsti dal Dlgs 117/2017 - Rendite del patrimonio dell'Associazione - Proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art 6 del Codice del Terzo settore - Altre entrate compatibili con le finalità sociali

ART. 8- I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo che ha la facoltà per gli anni successivi di modificare, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Sono ammessi far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, e le Associazioni di promozione sociale le quali aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendono collaborare al loro raggiungimento. Possono essere come associati anche altri enti del terzo settore o altri enti senza scopo di lucro a condizione che sia rispettato il

limite previsto dall'art 35 co, 3 Dlgs 117/2017. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio direttivo. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni

ART. 9- Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvare e osservare lo Statuto ed eventuali regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione e entro sessanta giorni dal loro ricevimento; l'ammissione deve essere comunicata al nuovo socio entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo; a seguito dell'ammissione il socio è iscritto nel libro degli associati; in assenza di un provvedimento di diniego entro il termine predetto, la domanda si intende accolta. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo; essa può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, 2 entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

ART.10- Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione. Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto

nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. 3 i soci avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali, a frequentare i locali sociali ed accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall'Associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall'Associazione. L'eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci, non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.11 – I soci avranno il dovere di osservare le norme dello statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, di essere coerenti con gli obiettivi dell'Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.

Art.12 – La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. Il socio che non provvede al versamento della quota associativa entro il 15 febbraio di ogni anno si intende automaticamente escluso a fare tempo dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui non viene effettuato il versamento. Chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con provvedimento del Consiglio Direttivo: per: a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali; c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità. 3. Il provvedimento di esclusione, proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea

Straordinaria, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestare il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato deceduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, la quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire al Collegio arbitrale di cui all'Articolo 26 del presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusione o decesso i soci stessi, o i loro eredi, possono pretendere alcunché dall'Associazione ne hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art.13 - Dei volontari e dell'attività di volontariato 1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. 2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. 3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. 4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.14 - Dei volontari e delle persone retribuite 1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. 2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. 3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati

Art.15 – L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare all'assemblea degli associati entro il termine previsto dall'art. 14. Il bilancio viene redatto secondo i criteri indicati per le Associazioni di Promozione Sociale dagli articoli 13 e 87 D Lgs 117/2017. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del Consiglio Direttivo.

- L'associazione opera tra l'altro nel rispetto delle norme previste dall'articolo 25 comma 5 L133/1999 e del DM 11 febbraio 1997

Art 15 bis: LIBRI SOCIALI: Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e 86 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali, secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 D Lgs 117/2017: -Libro degli associati -Registro dei volontari -Libro delle adunanze e delle deliberazioni

dell'Assemblea degli associati -Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo -Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato ai sensi dell'art. 30 D Lgs 117/2017.

-Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione, se nominato, ai sensi dell'art. 31 D Lgs 117/2017. Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione. I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art 15 ten: 1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. 2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.16 – Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo, se nominato, ai sensi dell'art. 30 D Lgs 117/2017, l'Organo di Revisione dei Conti, se nominato, ai sensi dell'art. 31 D Lgs 117/2017

Art.17 – L'assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione. I soci sono convocati in assemblea dal Presidente del Consiglio Direttivo tutte le volte che lo ritenga opportuno e almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e affissa nelle sedi dell'Associazione o inviata a mezzo fax, e-mail, sms, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda ed eventuale terza convocazione. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un terzo dei consiglieri o da almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 del c.c., o dalla maggioranza dell'organo di controllo o dell'organo di revisione contabile, ove nominati. È ammessa la partecipazione all'Assemblea e l'espressione del voto, attraverso mezzi di telecomunicazione purchè sia possibile accertare l'identità dell'associato, a norma dell'art.24 del D Lgs 117/2017

Art.18 – L'assemblea ordinaria delibera in merito a: - approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; - gli indirizzi e le direttive generali della Associazione; - la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, l'eventuale nomina dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Revisori dei conti; - l'approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, compreso l'eventuale regolamento assembleare; - ogni altra materia non specificatamente demandata all'Assemblea straordinaria o ad altro organo sociale. L'assemblea straordinaria delibera in merito a: - Le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto; - L'esclusione degli associati - Responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti; - La fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione - Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori; - quant'altro a lei demandato per legge o per statuto. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei soci intervenuti ed è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti. L'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie, o la fusione, la scissione, o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno di tre /quarti (3/4) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti .

Art.19– Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio, persona fisica o ente del terzo settore, può rappresentare con delega scritta un solo altro socio. Non è ammesso il voto plurimo.

Art.20– Se non diversamente previsto, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi, o su richiesta del Presidente, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e , se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Le votazioni, se non diversamente disposto avvengono a scrutinio palese; le votazioni avvengono tuttavia a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei

presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 21 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari, stabilito dall'Assemblea, da un minimo di tre a un massimo di nove membri eletti tra i soci dall'assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili. Il numero di Consiglieri inizialmente stabilito dall'Assemblea, può eventualmente essere successivamente integrato con delibera dell'Assemblea Ordinaria, fermo restando il numero massimo indicato al comma precedente. Il consigliere che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito con le modalità sopra indicate. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, nonché di sopravvenuto impedimento o sopravvenuta causa di incompatibilità, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione attingendo alla graduatoria dei non eletti, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art 21 bis- I componenti del consiglio direttivo non potranno ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni di promozione sociale, o di altri enti del terzo settore impegnati nei medesimi settori di attività. In tema di conflitto di interessi e responsabilità degli amministratori si applica quanto previsto dagli artt 27, 28 e 29 del D Lgs 117/2017

Art.22– Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente , un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale. Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la

conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, predispone il progetto di bilancio annuale, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art.23– Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. La convocazione deve avvenire mediante comunicazione a ciascun consigliere da effettuare, salvo in casi di motivata necessità ed urgenza, almeno 4 giorni prima della data fissata. Può essere previsto, analogamente a quanto indicato per l'Assemblea, la possibilità di partecipare mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto indicato all'art. 24 D Lgs 117/2017.

Art.24 – Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro/tabulato, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Se non diversamente disposto dalla legge, le votazioni avvengono a scrutinio palese.

Art.25 – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. In particolare il Consiglio ha la competenza di a) redigere il bilancio di esercizio, predisposto dal Tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione; e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati; f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare; h) deliberare la convocazione dell'Assemblea; i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni; j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente; k) curare la tenuta dei libri sociali

dell'Associazione; l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale; 7 m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni; n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Art.26 – Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per terzi prova dell'impedimento del Presidente. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art.27 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento 1. L'organo di controllo, è nominato al ricorrere dei presupposti stabiliti dall'art. 30 D Lgs 117/2017; qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, 8 eletti dall'Assemblea Ordinaria, nonnecessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. 2. L'organo di controllo rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile. 3. Esso nomina al proprio interno un Presidente. 4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. 5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadono dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte

dell'Assemblea. 6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.28 - Competenze dell'organo di controllo 1. È compito dell'organo di controllo: a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento; c) esercitare il controllo contabile al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 comma 6 D Lgs 117/2017, qualora per il controllo contabile non sia istituito apposito Organo di Revisione ai sensi dell'art. 31 D Lgs 117/2017; d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore; e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio; f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo. 2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro (ex articolo 30 CO . 6 D .Lgs . 117/ 2017) 3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 4. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme previste dall'art. 30 D Lgs 117/2017

Art.29 – Contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può provvedere alla nomina dell'Organo di Revisione Contabile, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 31 D Lgs 117/2017 ed ove le funzioni di controllo contabile non siano esercitate dall'Organo di Controllo secondo quanto disposto dall'art. 30 comma 6 del medesimo decreto. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo),che

sono eletti dall'Assemblea Ordinaria anche tra i non aderenti; All'Organo di Revisione è affidato il compito di esercitare la revisione legale dei conti e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione. Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo. I Revisori dei conti sorvegliano il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza della legge, dello statuto e degli eventuali regolamenti, curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con la facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolarità e la conformità dei bilanci alle scritture contabili, danno parere sui bilanci. A tale scopo il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno due volte all'anno. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. I revisori dei conti sono iscritti nell'apposito registro , come disposto dall'articolo 31 c 1 del D Lgs . 117/2017

Art.30 – L'Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei soci delibera, con voto favorevole di tre/quarti degli aderenti, la messa in liquidazione dell'Associazione e nomina due liquidatori che costituiscono il Consiglio Direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell'Associazione. I liquidatori sono tenuti all'obbligo di rendiconto all'Assemblea. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ,previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45 ,co .1 , e salva diversa destinazione imposta dalla legge , ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o , in mancanza , alla Fondazione Italia Sociale.

Art.31– Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra queste e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente della Camera di

Commercio di Pisa. Gli arbitri giudicheranno ex-bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle vigenti norme in materia di enti del terzo settore e associazioni di promozione sociale alle norme del codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle altre norme di legge. SOCI-VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 32 I L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario. L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 33 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati

conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore. SCIOGLIMENTO
DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 34 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 35 In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. In caso di scioglimento dell'Associazione, per la devoluzione del patrimonio sociale si applicano le norme di cui all'art. 9 D Lgs 117/2017 Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

Pisa, 09 Giugno 2024

Il Segretario

Passetti Adriano



Il Presidente

Cioli Massimo



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

11 GIU. 2024

Allegato atto

Registrato 529 SERIE III